



c.a. **Gruppo FSI S.p.a.**
fsitaliane@pec.fsitaliane.it

RFI S.p.A.
reteferroviariaitaliana@pec.rfi.it

E p.c. **Commissione di Garanzia**
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Osservatorio scioperi Trasporti
osservat.sindacale@mit.gov.it

NORME TECNICHE

SCIOPERO DELLO STRAORDINARIO Nazionale di 30 giorni dal 28 gennaio 2025 al 26 febbraio 2025 nel settore Manutenzione Infrastrutture RFI.

Tutti i dipendenti appartenenti alle aziende della Manutenzione Infrastrutture (DOIT) della Società RFI in indirizzo, partecipano allo sciopero con le modalità che seguono:

1 Norme Generali per tutto il personale

L'adesione alla protesta è costituita dall'astensione alle prestazioni straordinarie sia precedenti che successive il proprio turno programmato di servizio, secondo le norme disciplinate di seguito.

Tutto il personale comunicherà in anticipo al proprio responsabile la volontà di aderire allo sciopero, in modo da agevolare l'organizzazione del lavoro per poter svolgere solamente la prestazione ordinaria prevista dagli accordi in essere.

L'azienda, avvisata e consapevole della protesta in atto, dovrà conseguentemente organizzare le proprie attività affinché venga garantito al personale scioperante il rispetto dell'orario di servizio ordinario, permettendo a tutto il personale aderente di essere già presente al termine della prestazione ordinaria presso la sede di squadra/punto di raccolta per poter adempiere all'obbligo del rilevamento della presenza in uscita nel rispetto dei limiti previsti dal proprio turno.

E' fatto divieto alle aziende ogni atto volto ad ostacolare la volontà del lavoratore di aderire alla protesta, ivi compresa la variazione dell'articolazione del turno al di fuori dei limiti contrattualmente previsti.

1.1 Uffici – Impianti fissi (prestazione unica giornaliera - senza vincolo strumentale alla circolazione dei treni)

Si astengono dall'effettuare qualsiasi prestazione straordinaria precedente e successiva il proprio orario di lavoro, a meno che rientranti nelle casistiche di cui al punto 3 di queste norme.

1.2 Impianti Esercizio Manutenzione Infrastrutture, personale sia su prestazione unica giornaliera che su turni avvicendati nelle 24 ore

Tutto il personale dei Nuclei, delle Unità Manutentive, delle Unità Territoriali e delle Strutture Operative di Esercizio Manutenzione Infrastrutture, sia reperibile che non reperibile confermerà al proprio responsabile anticipatamente la propria adesione allo sciopero. Lo stesso personale dovrà essere comandato in attività il cui termine ricada obbligatoriamente all'interno della programmazione oraria ordinaria, permettendogli inoltre di rispettare quanto previsto dal CCNL Mobilità AF nell'Art. 56 comma 2 lettera e). Il lavoratore non può esimersi dall'effettuare prestazioni straordinarie solo nel caso in cui sussistano le casistiche di cui al punto 3 di queste norme.

Il personale con prestazione su turni rotativi e reperibile sciopererà secondo le modalità previste nei punti 2.1 e 2.2

2 Norme Specifiche

I lavoratori addetti ad attività di Manutenzione Infrastruttura svolgono una lavorazione non strumentale alla circolazione treni.

Non vi sono comandi di prestazioni straordinarie tranne che per le casistiche di cui al punto 3.

Il personale con orario spezzato si asterrà dall'effettuare prestazioni straordinarie durante la pausa di refezione, in quanto la pausa di refezione è un periodo in cui il lavoratore non è in servizio né risulta essere reperibile.

2.1 Posti Pilota di Telecomando T.E. e D.O.T.E.

Unicamente per garantire la sicurezza delle persone e tutelare l'integrità degli impianti, il personale interessato dovrà comunque attendere la sostituzione da parte di un collega, secondo le modalità previste dal CCNL Mobilità AF nell'art. 27 comma 1.8

2.2 Turni di reperibilità

Il personale degli impianti Manutenzione Infrastrutture di cui al precedente punto 1.2 inserito nei turni di reperibilità e aderente allo sciopero, a seguito di chiamata del Coordinatore Esercizio Infrastrutture interverrà nei limiti previsti dall'istituto della reperibilità.

Lo stesso personale non potrà essere utilizzato per sostituire, nelle lavorazioni programmate, i lavoratori scioperanti.

2.3. Personale interessante le fasi di preallerta e allerta in caso di neve, gelo e forti calori

Il personale della manutenzione infrastruttura identificata per l'intervento in caso di neve, gelo e forti calori, rispetterà il comando da parte del CEI, come da relativa procedura gestionale, per eseguire l'intervento straordinario al solo fine di garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio e solamente per il tempo necessario allo svolgimento del protocollo di emergenza concordato.

Viene fatto divieto all'azienda di imporre dei presenziamenti, non preventivamente concordati, in caso di neve, gelo e forti calori ai lavoratori aderenti allo sciopero, quando non esplicitamente previsti dalle procedure di emergenza.

3 Esclusioni dall'applicazione dello sciopero dello straordinario

Dall'applicazione dello sciopero dello straordinario vengono esclusi i casi di continuità della prestazione in eccedenza al normale orario di lavoro giornaliero solamente per poter svolgere le attività di riparazione di un guasto iniziato durante la normale prestazione lavorativa.

Si ricorda che in base al CCNL Mobilità AF, l'Art. 28 afferma che "Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale; esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico."

In base a quanto affermato dal CCNL, inoltre, nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, nei seguenti casi:

- a) malattia improvvisa di un dipendente durante lo svolgimento o in procinto di iniziare l'attività lavorativa;
- b) mancata sostituzione di un dipendente per le cause di cui alle seguenti lettere e) ed f), ovvero per altre cause accidentali, con esclusione, per queste ultime, del personale di macchina e di bordo in relazione alle specifiche discipline in materia;
- c) ritardo dei treni anche per motivi non dipendenti dalle cause di cui alle seguenti lettere e) ed f);
- d) prestazione in regime di pronto intervento per il personale reperibile;
- e) interruzione della circolazione per disastri, svii, alluvioni, frane, nevicate, ecc.;
- f) calamità pubblica.

4 Conclusioni

Si ricorda che tutto il personale interessato non ha alcun nesso strumentale con la circolazione.

Si ribadisce inoltre che le norme tecniche sono definite in conformità alla delibera n. 03/130 del 11.9.2003, con quanto previsto dall'Accordo sui servizi minimi essenziali del 23 novembre 1999, come modificato e integrato dagli accordi del 18 aprile 2001 e 29 ottobre 2001, e che lo sciopero avrà inizio alle ore 00.00 del 28 gennaio 2025 ed avrà termine alle ore 24.00 del 26 febbraio 2025.

Bologna 22 gennaio 2025